REGIONE PIEMONTE

FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL PATROCINIO LEGALE ALLE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI

ISTRUZIONI PER L'ACCESSO AL FONDO

La Regione Piemonte, con Legge regionale n. 11 del 17 marzo 2008 ha istituito un "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti". A seguito dell'approvazione di questa Legge la Giunta regionale ha approvato il Regolamento di attuazione, le Convenzioni con i Consigli degli Ordini degli Avvocati piemontesi e l'affidamento a Finpiemonte s.p.a. (Ente gestore) della gestione del Fondo stesso . Il 18 novembre 2014 è stato inoltre approvato il nuovo Regolamento di attuazione che cambia alcune regole di accesso.

Le seguenti Istruzioni sono rivolte agli operatori e alle operatrici dei **centri antiviolenza**, dei servizi pubblici, delle **organizzazioni senza scopo di lucro,** delle **forze dell'ordine** che operano nel settore della prevenzione, contrasto e assistenza alle donne vittime di violenza e maltrattamenti, all'**avvocatura** ed alla **Magistratura inquirente e giudicante** per la parte di loro competenza ed interesse.

1. Chi può accedere al Fondo

Al Fondo possono accedere le donne vittime di violenza e maltrattamenti che:

a. qualsiasi età;
b. siano domiciliate in Piemonte;
c. che intendano avviare azione legale per un reato che sia stato consumato o tentato sul territorio piemontese a partire dal 4 aprile 2008 (data di entrata in vigore della LR 11/2008);
d. abbiano un reddito non superiore a sei volte di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato. In questo caso si deve prendere in considerazione solo il reddito della donna e non quello della famiglia di appartenenza.

Nel caso di persona di minore età o la cui capacità di agire sia limitata o compromessa la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni amministra-tive di sostegno.

2. Per quali reati si può chiedere l'accesso al Fondo

Al Fondo possono accedere tutte le donne (ed i/le loro eredi in caso di omicidio) che hanno subito uno dei reati di seguito elencati:

- 56 cp, tentato omicidio
- 575 cp, omicidio
- 584 cp, omicidio preterintenzionale
- 570 cp, violazione degli obblighi di assistenza familiare

- 572 cp, maltrattamenti in famiglia
- 581 cp, percosse
- 582 cp, lesioni volontarie
- 583bis cp, mutilazioni degli organi genitali femminili
- 586 cp, morte o lesioni conseguenze di altro reato
- 600 cp, tratta e riduzione in schiavitù
- 609bis cp, violenza sessuale
- 610 cp, violenza privata
- 612 cp, minaccia
- 612bis cp, atti persecutori (stalking)
- 614 cp, violazione di domicilio
- 615bis cp, interferenze illecite nella vita privata
- 615ter cp, accesso abusivo ad un sistema in-formatico
- 330 cc, decadenza dalla potestà figli
- 388 cp, mancata esecuzione dolosa di provvedimento di giustizia
- 594 cp, ingiurie
- art. 3 L. 75/58, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione
- altri reati connessi alla violenza di genere contro le donne per i quali il Consiglio dell'Ordine, valutato il singolo caso, esprime il parere di ammissibilità previsto dal presente regolamento;

ed inoltre in tutti i casi in cui i comportamenti di cui sopra trovino origine nel disvalore attribuito alla donna in quanto tale, compresi i procedimenti civili nei quali la connessione con la violenza di genere contro le donne è documentata.

3. Quali spese copre il Fondo regionale

Il fondo regionale copre le spese di assistenza legale nell'ipotesi in cui il patrocinio sia svolto da avvocati regolarmente iscritti nell'elenco previsto dalla Convenzione tra la Regione Piemonte e gli Ordini degli avvocati dei Fori del Piemonte.

Si ricorda che le donne vittime dei reati di cui agli articoli del codice penale:

- 609-bis (violenza sessuale)
- 609-quater (atti sessuali con minorenne)
- 609-octies (violenza sessuale di gruppo)
- 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi)
- 583-bis (mutilazione organi genitali femminili)
- 612-bis (atti persecutori)

e se gli atti sono rivolti contro minori, anche per le vittime dei seguenti reati:

- 600 (riduzione in schiavitù)
- 600-bis (prostituzione minorile)
- 600-ter (pornografia minorile)
- 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento minorile)

- 601 (tratta di persone)
- 602 (acquisto e alienazione di schiavi)
- 609-quinquies (corruzione di minorenne)
- 609-undecies (adescamento di minorenne)

possono accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato (Legge dello Stato 38/09, art. 4), senza limite di reddito.

Tali donne, pertanto, fruendo del gratuito patrocinio a spese dello Stato, possono accedere al Fondo regionale **solo** per le spese che non rientrano nella normativa nazionale, in particolare possono chiedere il rimborso delle spese stragiudiziali.

4. Modalità di accesso al Fondo regionale

Le donne che ritengono di poter accedere al Fondo devono:

- recarsi presso gli Uffici del Consiglio degli Ordini degli Avvocati del proprio territorio;
- scegliere il proprio avvocato patrocinante entro gli elenchi istituiti;
- compilare un modello di richiesta di accesso al Fondo che lo stesso Ordine trasferirà all'Ente gestore del Fondo accompagnandolo con un proprio parere sull'ammissibilità. Il modello è di norma compilato dall'avvocato patrocinante.

5. Modalità di concessione del contributo regionale

L'Ente gestore delibera sulla richiesta entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa e comunica immediatamente le sue decisioni agli uffici del Consiglio dell'Ordine da cui è pervenuta la domanda che ne fornisce tempestivamente notizia all' interessata.

Contro la decisione di diniego è ammesso ricorso entro 10 giorni dal ricevimento del diniego stesso presso la Commissione paritetica di cui all'articolo 5 del Regolamento di attuazione che si esprime in via definitiva entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso. Il ricorso può essere presentato dall'avvocato patrocinante prescelto.

6. Ricevimento del contributo economico

Al termine di ogni fase processuale l'avvocato patrocinante può presentare richiesta di liquidazione, seguendo le stesse modalità previste per il gratuito patrocino a spese dello stato. La richiesta di liquidazione viene presentata all'Ordine degli Avvocati di appartenenza che, insieme a un parere di congruità, la invia all'Ente gestore.

L'Ente gestore del Fondo provvede a liquidare la parcella presentata dall'avvocato patrocinante dopo aver verificato la documentazione relativa al caso, compresa quella relativa agli atti assunti per avviare e concludere le procedure relative al recupero di somme eventualmente statuite a favore della vittima.

Le domande di liquidazione vengono evase seguendo l'ordine cronologico di ricevimento dell'Ente gestore fino ad esaurimento del Fondo in dotazione.

7. Restituzione del contributo economico

Nel caso in cui la vittima recuperi effettivamente le somme destinate dal giudice alla copertura delle spese legali, l'Ente gestore chiederà la restituzione del contributo alla parte lesa che ha ottenuto il rimborso delle spese stesse (tutto o parte di esso), informando contestualmente l'avvocato difensore e il Consiglio dell'Ordine.

Nel caso di condanna per calunnia della persona che ha beneficiato del Fondo, l'Ente gestore provvede ad attivare le procedure per il recupero di tutte le somme indebitamente elargite, sentito il parere del Consiglio dell'Ordine competente.

8. Obbligo per gli avvocati

Per quanto riguarda la definizione del compenso gli avvocati sono tenuti ad applicare quanto previsto nelle specifiche Convenzioni sottoscritte con la Regione Piemonte.

Le spese stragiudiziali verranno riconosciute forfettariamente nella misura massima di 1.500,00 euro.

Gli avvocati sono tenuti ad informare tempestivamente l'Ente gestore circa l'esito delle pratiche relative al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.

9. Controlli

L'Ente gestore può, in qualsiasi momento, anche dopo l'avvenuta liquidazione, effettuare verifiche sulle istanze ammesse a contributo, anche in merito alle pratiche di recupero delle somme a favore della vittima.

10. A chi rivolgersi per maggiori informazioni

Chi avesse bisogno di maggiori informazioni e dettagli può fare riferimento agli uffici che presso ciascun Ordine degli Avvocati è preposto alla gestione della LR citata (solitamente lo stesso ufficio che si occupa del gratuito patrocinio), oppure prendere contatto con la struttura regionale di riferimento:

Regione Piemonte
Direzione Coesione sociale
Settore Promozione e sviluppo dell'imprenditorialità, della cooperazione e delle pari opportunità per tutti
Via Magenta 12, 10128 Torino
tel. 011.4325505/4197 Fax: 011.4322874
vincenzo.cucco@regione.piemonte.it

Regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R.

"Criteri di erogazione delle disponibilità del fondo e modalità di attuazione della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, (Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti)".
(B.U. 5 marzo 2009, n. 9)

Modificato da:
r. 4/R 2014 (B.U. 20 novembre 2014, 2°suppl. al n. 47).

Art. 1. (Costituzione del fondo)

1. Ai sensi della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11 e' istituito il "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti". La Regione, per la gestione dello stesso, può, attraverso specifica convenzione, individuare un soggetto attuatore che svolga le funzioni di gestore.[1]

2. Il fondo di cui al comma 1 e' alimentato:

a) dalle risorse stanziate dalla Regione Piemonte in applicazione della l. 11/2008;
b) dalle somme liquidate dal giudice a titolo di rimborso delle spese processuali, ed effettivamente ricevute dalle donne che hanno avuto accesso al fondo;
c) dalle somme che pervengono al fondo da lasciti, donazioni e contributi da persone fisiche e giuridiche.

Art. 2. (Soggetti beneficiari degli interventi)[2]

1. Possono accedere al Fondo, con le modalità di cui all'articolo 3, le donne, senza limite di età, vittime di violenza e maltrattamenti che:

a) siano domiciliate in Piemonte;
b) abbiano subito un reato con connotazioni di violenza o maltrattamenti contro le donne, compreso tra quelli di seguito indicati nell'Allegato A al presente regolamento;
c) il reato per il quale intendano avviare azione legale sia stato consumato o tentato sul territorio piemontese;
d) sono altresì ammesse al Fondo anche le spese connesse alle attività relative all'esecuzione della sentenza;
e) abbiano un reddito personale non superiore a sei volte quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna denunciante.

2. Per quanto riguarda i procedimenti in materia civile sono ammessi al Fondo quelli connessi a profili di violenza e maltrattamenti nei confronti delle donne riconducibili alla violenza di genere.

3. I procedimenti che si chiudono con remissione della querela sono liquidati con un compenso non superiore a 1.500,00 euro, previa relazione del Consiglio dell'Ordine competente sulle ragioni che hanno motivato la remissione stessa. Dette motivazioni

---

[1] Sostituito dall'art. 1 del regolamento 4/2014
[2] Articolo sostituito dall'art. 2 del regolamento 4/2014

devono comprovare che la scelta di rimettere la querela sia comunque coerente con le finalità della legge.

4. Nel caso di persona minorenne o di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa, la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni di amministratore di sostegno.

5. Nel caso di omicidio, la domanda può essere presentata da persona che abbia la qualità di erede.

6. Le donne che rientrano nell'applicazione del gratuito patrocinio a spese dello stato possono accedere al Fondo solo per le spese che non rientrano nella suddetta normativa.

Art. 3. (Modalità di accesso al fondo)

1. Al fondo possono accedere i soggetti di cui all'articolo 2 che hanno scelto un avvocato patrocinante iscritto agli elenchi di cui all'articolo 3 della l. 11/2008.

2. Le donne presentano domanda di accesso al fondo agli uffici del Consiglio dell'Ordine di cui l'avvocato prescelto fa parte sulla base di un modello di domanda predisposto dal Consiglio stesso.

3. Le domande, corredate da un parere in ordine alla loro ammissibilità espresso dal Consiglio dell'Ordine, vengono trasmesse all'Ente gestore che delibera sulla richiesta entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta e comunica immediatamente le sue decisioni agli uffici del Consiglio dell'Ordine da cui e' pervenuta la domanda.

4. Contro la decisione di diniego e' ammesso ricorso entro 10 giorni dal ricevimento del diniego stesso presso la Commissione paritetica di cui all'articolo 5 che si esprime in via definitiva entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

5. Per ogni altra questione non espressamente prevista, si fa riferimento alle convenzioni con i Consigli degli Ordini degli Avvocati piemontesi ed alla convenzione con l'Ente gestore.

Art. 4. (Modalità di erogazione del contributo e criteri per il recupero dei contributi e per la loro restituzione al fondo)

1. L'erogazione del contributo avviene al termine di ciascuna fase processuale o del mandato come previsto in tema di patrocinio a spese dello Stato, sulla base di una richiesta di liquidazione che, corredata da un parere di congruità pronunciato dal Consiglio dell'Ordine, deve essere trasmessa alla Regione ovvero all'Ente gestore.[3]

2. L'Ente gestore provvede alla liquidazione del contributo o di parte di esso solo nel caso in cui l'Ordine abbia espresso un parere positivo di congruita', in presenza di tutta la documentazione necessaria, e solo dopo che l'avvocato patrocinante abbia documentato tutti gli atti assunti per avviare e concludere le procedure relative al recupero di somme eventualmente statuite a favore della vittima.

3. L'Ente gestore può, in qualsiasi momento, anche dopo l'avvenuta liquidazione, effettuare verifiche sulle pratiche ammesse a contributo, anche in merito alle pratiche di recupero delle somme a favore della vittima.

---

[3] Sostituito dall'art. 3 del regolamento 4/2014

4. Nel caso di recupero effettivo da parte della vittima di somme destinate dal giudice alla copertura delle spese legali, l'Ente gestore del fondo richiede la restituzione del contributo concesso (tutto o parte di esso), informando contestualmente l'avvocato difensore e il Consiglio dell'Ordine.

5. Nel caso di condanna per calunnia del soggetto beneficiario del fondo, l'Ente gestore provvede ad attivare le procedure per il recupero di tutte le somme indebitamente elargite.
6. L'avvocato difensore e' tenuto ad informare tempestivamente l'Ente gestore circa l'esito delle pratiche relative al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.

7. Nel caso di irregolarità l'Ente gestore procede al recupero del contributo, comunicando all'avvocato e all'Ordine di appartenenza dello stesso l'avvenuta richiesta di restituzione.

8. Contro le decisioni dell'Ente gestore e' possibile ricorrere presso la Commissione paritetica di cui all'articolo 5 entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, la quale procede ad assumere decisione definitiva entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 5.(Risoluzione delle controversie interpretative del regolamento)[4]

1. Le controversie relative all' applicazione del presente regolamento e ad ogni atto assunto dall'Ente gestore sono affrontate e risolte su istanza di una delle parti, di fronte ad una Commissione paritetica composta da:

a) due rappresentanti della Regione nominati rispettivamente dalla Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro e dalla Direzione Affari istituzionali e Avvocatura;
b) un rappresentante dell'ente gestore del Fondo se individuato;
c) un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a cui e' iscritto l'avvocato patrocinante.

2. La Regione ovvero l'Ente gestore svolge le funzioni di segreteria della Commissione paritetica.

Art. 6. (Verifica sull'attuazione del regolamento)

1. La Regione e l'Ente gestore istituiscono un gruppo di lavoro sull'applicazione del presente regolamento che ha il compito di verificarne la sua applicazione e proporre le eventuali modifiche con cadenza annuale.

---

[4] Articolo sostituito dall'art. 4 del regolamento 4/2014

Allegato A. (Art. 2)

Elenco dei reati (con relativi articoli c.p.) con connotazioni di violenza o maltrattamenti contro le donne

56 cp, tentato omicidio
575 cp, omicidio
584 cp, omicidio preterintenzionale
570 cp, violazione degli obblighi di assistenza familiare
572 cp, maltrattamenti in famiglia
581 cp, percosse
582 cp, lesioni volontarie
583bis cp, mutilazioni degli organi genitali femminili
586 cp, morte o lesioni conseguenze di altro reato
600 cp, tratta e riduzione in schiavitù
609bis cp, violenza sessuale
610 cp, violenza privata
612 cp, minaccia
612bis cp, atti persecutori (stalking)
614 cp, violazione di domicilio
615bis cp, interferenze illecite nella vita privata
615ter cp, accesso abusivo ad un sistema in-formatico
330 cc, decadenza dalla potestà figli
388 cp, mancata esecuzione dolosa di provvedimento di giustizia
594 cp, ingiurie
art. 3 L. 75/58, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione

altri reati connessi alla violenza di genere per i quali il Consiglio dell'Ordine, valutato il singolo caso, esprime il parere di ammissibilità previsto dal presente regolamento.

, Via Magenta 12, 10128 Torino
tel. 0039.011.4325505 - fax 0039.011.4322874
mobile: 0039.331.6982923, numero breve 86409
vincenzo.cucco@regione.piemonte.it
http://www.regione.piemonte.it/pariopportunita/cms/index.php/contro-le-discriminazioni
posta certificata: coesionesociale@cert.regione.piemonte.it
skype: v.cucco